



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 02/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 4 settembre 2014, n. 258

D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e l.r. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Esecutivo zona CI di espansione edilizia intensiva località Scialara nel Comune di Vieste - Autorità procedente: Comune di Vieste - PARERE MOTIVATO.

L'anno 2014 addì 4 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

il Comune di Vieste con nota prot. n. 205/URB del 23.12.2010 acquisita al prot. n. 768 del 01.02.2011 del Servizio Ecologia, presentava all'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica per il Piano Urbanistico Esecutivo in zona C1 di espansione edilizia intensiva località Scialara, trasmettendo i seguenti elaborati:

- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Parere di massima del "Parco Nazionale Del Gargano";
- TAV 1 - stralci planimetrici (P.R.G. catastale);
- TAV 2 - localizzazione dell'intervento;
- TAV 3 - stato dei luoghi con piano quotato;
- TAV 4 - planimetria generale
- TAV 4/A- connessione del PUE con il centro abitato e P.P. zona "C2 - Petto";
- TAV 5 - piano volumetrico;
- TAV 6 - profili schematici - sezioni di studio;
- TAV 7 - individuazione unità di intervento minimo
- TAV 8 - tipologie edilizie;
- TAV 9 - opere di urbanizzazione secondaria - verde attrezzato
- TAV 9/A - opere di urbanizzazione secondaria - chiesa con locali annessi;
- TAV 10 - aree da cedere al comune;
- TAV 11 - impianti tecnologici: rete idrico-fognante, acque meteoriche, schema U.P.;
- TAV 11/A - rete di fognatura bianca;
- TAV 12 - impianti tecnologici: rete elettrica - illuminazione pubblica;
- ALL. A/1 - relazione tecnica-norme tecniche di attuazione;
- ALL. A/2 - relazione finanziaria;
- ALL. A/3 - schema di convenzione;

- ALL. A/4 - relazione paesaggistica;
- ALL. B - documentazione fotografica;
- ALL. B/1 - impianto trattamento acque di prima pioggia;

con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 258 del 28.10.2011 ad oggetto "Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) zona C1 di espansione edilizia intensiva in località 'Scialarti' - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG)" veniva disposto l'assoggettamento della stessa alla Valutazione ambientale strategica;

con nota prot. n. 10449 del 17.11.2011 del Servizio Ecologia la predetta determinazione veniva notificata all'Autorità procedente ed al Servizio regionale Urbanistica;

il Comune di Vieste, con nota prot. n. 4276 del 20.03.2012 inviata all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia, che la acquisiva al prot. n. 2837 del 3.04.2012, ed ai soggetti con competenza ambientale, trasmetteva, in formato cartaceo e digitale, ai fini del procedimento di Valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il "Rapporto ambientale" e la "Sintesi non tecnica", segnalando contestualmente che, con separata nota, avrebbe provveduto alla pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art. 14 del predetto Decreto;

l'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 4762 del 20.04.2012 trasmessa al Comune di Vieste ed all'Autorità procedente che la acquisiva al prot. n. 3459 del 30.04.2012, chiedeva "[...1 di integrare il Rapporto ambientale e conseguentemente il Piano di lottizzazione con elementi tecnici idonei a rappresentare la problematica della stabilità del versante in relazione alle opere previste nel medesimo piano.". Con nota prot. n. 10140 del 5.07.2012 inviata per conoscenza all'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS che la acquisiva in atti al prot. n. 5781 del 16.07.2012, il Comune di Vieste riscontrava all'AdB trasmettendo gli elaborati denominati "VAS - Rapporto ambientale - Integrazione - giugno 2012" e "Relazione geologica-in tegrazioni";

il Dipartimento provinciale di Foggia dell'ARPA Puglia, con nota prot. n. 24645 del 10.05.2012 inviata al Comune di Vieste ed all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS che la acquisiva al prot. n. 4823 del 20.06.2012, per quanto di competenza esprimeva una valutazione generale favorevole fornendo altresì alcune indicazioni in merito al monitoraggio del campo elettromagnetico;

l'Ente di gestione del Parco nazionale del Gargano, con nota prot. n. 2594 del 5.06.2012, inviata all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, che la acquisiva in atti al prot. n. 4918 del 25.06.2012, ed al Comune di Vieste, riteneva di poter esprimere parere favorevole condizionato al rispetto delle "condizioni imposte dal Comitato tecnico nella seduta del 29.05.2010 verbale n. 62 che qui si intendono integralmente riportate e facendo proprie le considerazioni di cui al parere di questo ente prot. n. 4352 del 28.06.2010 espresso nell'ambito dell'espressione del parere del CUR di cui si allega copia alla presente". Inviava contestualmente la citata nota prot. n. 4352 del 28.10.2010;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 6019 del 24.07.2012, ai fini dell'espressione del parere motivato, invitava l'Autorità procedente "t...l a fornire un quadro completo della fase di consultazione, che illustri tutta la documentazione presentata (osservazioni, obiezioni e suggerimenti, pareri degli Enti competenti), le eventuali controdeduzioni e/o modifiche apportate al Piano e/o al Rapporto ambientale";

con nota prot. n. 4739 del 19.10.2012 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8830 del 24.10.2012, il Servizio regionale Tutela delle Acque comunicava che "[...] l'area di progetto inserita nel foglio catastale n. 14 del Comune di Vieste non è soggetta a vincoli del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia Nella medesima missiva forniva indicazioni sul trattamento delle acque reflue meteoriche e sulle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso;

con nota prot. n. 18091 del 13.12.2012 acquisita al prot. n. 867 del 30.01.2013 del Servizio Ecologia, l'Autorità procedente comunicava il termine della fase di consultazione inviando contestualmente:

- nota prot. n. 4431 del 22.03.2012 del Comune di Vieste relativa alla richiesta di pubblicazione sul BURP, con relativo estratto dal Bollettino (pag. 10981) n. 50 del 5.04.2012 di avvenuta pubblicazione;

- nota prot. n. 175 del 10.04.2014 di pubblicazione all'albo pretorio virtuale del Comune dal periodo 10.04.2012 sino al 9.06.2012;

- corrispondenza fra Comune di Vieste (note prot. n. 10140 del 5.07.2012, prot. n. 17012 del 21.11.2012 e prot. 14092 del 28.09.2012) ed Autorità di Bacino della Puglia (note prot. n. 4762 del 20.04.2012 e prot. n. 14589 dell'11.12.2012);

- nota prot. n. 9643 del 16.05.2012 della Sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste;

- nota prot. n. 24645 del 10.05.2012 del Dipartimento di Foggia dell'ARPA Puglia;

- nota prot. n. 2594 del 5.06.2012 dell'Ente di gestione del Parco nazionale del Gargano;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 3349 del 3.04.2013, trasmessa al Comune di Vieste, al Servizio regionale Assetto del Territorio, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia chiedeva l'invio degli aggiornamenti al Rapporto ambientale, della "Relazione geologica" e dello "Studio di Stabilità del versante" di cui all'intercorsa corrispondenza con l'Autorità di Bacino, unitamente a tutti gli elaborati di Piano se aggiornati rispetto a quelli trasmessi a dicembre 2010. Inoltre, avendo rilevato nell'area in oggetto la presenza del vincolo ex lege 1497/39, del vincolo Galasso, oltre che dell'ATE C del PUTT/p, chiedeva ai soggetti in indirizzo di fornire indicazioni circa le criticità appena esposte anche con riferimento all'applicazione dell'art. 142 lett. a ed f del D.lgs 42/2004". A ciò riscontrava il Comune di Vieste, con nota prot. n. 7696 del 18.04.2013 acquisita al prot. n. 4180 del 26.04.2013, inoltrando su supporto digitale copia degli elaborati "Valutazione ambientale strategica - rapporto ambientale - integrazione giugno 2012", "Relazione geologica", "Studio di stabilità di versante - elaborato grafico", dello "Studio di stabilità di versante - Relazione di calcolo" precisando contestualmente che gli elaborati di Piano ed il Rapporto ambientale non avevano subito modificazioni rispetto a quanto in possesso dell'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;

la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 3930 del 15.04.2013 inviata alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia e per conoscenza all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS che la acquisiva al prot. n. 3884 del 18.04.2013, invitava la predetta Soprintendenza "[...] a trasmettere a questa Direzione le proprie valutazioni in tempi utili per consentire l'emissione della nota finale di competenza". Quest'ultima, con nota prot. n. 5721 del 19.04.2013 acquisita al prot. n. 5070 del 27.05.2013 del Servizio Ecologia, comunicava che avrebbe rimesso le proprie valutazioni alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia nel rispetto delle norme di cui al DPR n. 233/2007;

la predetta Direzione regionale, con nota prot. n. 5016 del 27.05.2013 acquisita al prot. n. 5118 del 29.05.2013, trasmetteva le condivise valutazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia di cui alla missiva prot. n. 6161 del 29.04.2013 che l'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 5263 del 4.06.2013, provvedeva ad inoltrare al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia. Tali valutazioni invitavano a procedere con la rimodulazione del PUE sulla base dei suggerimenti forniti dalla stessa Soprintendenza;

il Comune di Vieste replicava, con missiva prot. n. 12636 del 27.06.2013 acquisita al prot. n. 7039 del 17.07.2013 del Servizio Ecologia, trasmettendo l'elaborato "Documentazione fotografica allegata alle osservazioni" e segnalando contestualmente che:

- il terreno è attualmente incolto e privo di carattere agricolo in attesa della trasformazione prescritta dal PRG e prevista già dal vecchio PdF;
- l'area in oggetto risulta fortemente antropizzata con la presenza di numerosi manufatti destinati a residenze oltre a villaggi turistici, strutture alberghiere, attrezzature per il tempo libero;
- le tipologie edilizie proposte nel Piano, anche se non definite nei particolari costruttivi, rappresentano integralmente le tipologie tipiche dell'architettura locale e garganica e sono simili a quelle ricorrenti in

altre lottizzazioni esistenti e limitrofe;

il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota prot. n. 6170 del 25.06.2013 indirizzata per competenza al Comune di Vieste e per conoscenza al proponente ed all'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS che la assumeva in atti con prot. n. 6780 del 10.07.2013, trasmetteva il preavviso di rigetto di cui all'art. 10bis della l. 241/1990 e ss.mm.ii. comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai fini del rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p;

con successiva nota prot. n. 3560 del 10.03.2014 indirizzata per competenza al Comune di Vieste e per conoscenza al proponente ed all'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS che la assumeva in atti con prot. n. 3072 del 25.03.2014, il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, comunicava gli esiti del sopralluogo effettuato in data 12.07.2013, segnalando contestualmente che una differente soluzione progettuale, avente le caratteristiche rappresentate dallo stesso Servizio, avrebbe potuto essere rivalutata anche in accordo con gli indirizzi del DRAG-PUE;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 3651 del 11.04.2014 inviata al Comune di Vieste e per conoscenza al Servizio regionale Assetto del Territorio chiedeva la trasmissione, su supporto digitale, della documentazione tecnica (Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica ed elaborati di Piano) laddove aggiornati e/o modificati rispetto a quanto trasmesso dall'Autorità competente con note prot. n. 205/Urb del 23.12.2010, prot. n. 4276 del 20.03.2012 (successivamente confermate con nota prot. n. 7696 del 18.04.2013) evidenziando la sospensione dei termini procedurali in attesa di quanto richiesto;

l'Autorità procedente, con nota prot. n. 9662 del 26.05.2014 acquisita al prot. n. 5162 del 30.05.2014 del Servizio Ecologia, trasmetteva il Piano modificato a seguito delle indicazioni del Servizio regionale Assetto del Territorio di cui alla nota prot. n. 3560 del 10.03.2014 costituito dai seguenti elaborati in duplice copia cartacea:

- Allegato A1 - "Relazione tecnica e Norme tecniche di attuazione";
- Allegato A2 - "Relazione finanziaria";
- Allegato A3 - "Scherno di convenzione"
- Tavola 1 - "Stralci planimetrici (Stralcio dal PRG, Stralcio Catastale, stralcio Aerofotogrammetrico)";
- Tavola 2 - "Localizzazione dell'insediamento (Inserimento nel PRG, Inserimento nel catastale)";
- Tavola 3 - "Stato dei luoghi con piano quotato";
- Tavola 4 - "Planimetria generale";
- Tavola 5 - "Sovrapposizione del PUE su ortofoto e fotoinserimento";
- Tavola 6 - "Profili schematici";
- Tavola 7 - "individuazione unità di intervento minimo";
- Tavola 8 - "Tipologie edilizie";
- Tavola 9 - "Opere di urbanizzazione secondaria (Aree a verde pubblico e privato, Particolari arredo urbano, Chiesa con locali annessi)";
- Tavola 10 - "Aree da cedere al Comune";
- Tavola 11 - "Impianti tecnologici (Rete idrico fognante, Acque meteoriche, Schema urbanizzazione primaria);
- Tavola 12 - "Impianti tecnologici (Rete elettrica, Illuminazione pubblica)";

Considerato che:

con nota prot. n. 205/URB del 23.12.2010 acquisita al prot. n. 768 del 01.02.2011 del Servizio Ecologia, ha presentato all'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica per il Piano Urbanistico Esecutivo zona C1 di espansione edilizia intensiva località Scialara. Nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:

- l'Autorità Procedente è il Comune di Vieste;

- l'Autorità Competente è l'Ufficio Programmazione politiche energetiche VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012);

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 258 del 28.10.2011 ad oggetto "Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) zona CI di espansione edilizia intensiva in località "Scialara" - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG)" è stato disposto l'assoggettamento dello stesso PUE alla Valutazione ambientale strategica rilevando la necessità di:

1. colmare le lacune dell'analisi degli impatti in relazione all'individuazione degli stessi ed in relazione al loro peso sul valore e sulla vulnerabilità dell'area;

2. redigere una relazione geologica contenente la disamina delle criticità legate al suolo e all'acqua;

3. evitare che le misure di mitigazione proposte si riducano ad auspici, attraverso l'introduzione degli stessi nelle NTA;

4. svolgere un approfondimento specifico volto a valutare possibili effetti significativi sull'IBA "Promontorio del Gargano e zone umide della Capitanata";

5. chiarire come il Comune intenda intervenire per gestire l'interferenza della falda con i manufatti previsti, anche in ragione dell'eventuale grado di pericolosità (segnalato dall'AdB della Puglia) e della presenza di punti critici nelle immediate vicinanze rilevati dall'Ufficio Protezione Civile del Comune di Vieste;

6. esplicitare come l'Ente locale intenda fronteggiare l'incremento del carico antropico in termini di gestione del traffico, dei rifiuti e della depurazione delle acque reflue, anche in relazione alla prevista urbanizzazione delle aree contermini;

7. definire gli accorgimenti che il Comune intende porre in essere per migliorare la qualità paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di incrementare qualitativamente l'offerta turistico ricettiva regionale e la dotazione di spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero, atteso che non appaiono adeguatamente superati i rilievi mossi nel parere del CUR in merito allo stesso;

8. rappresentare come l'Autorità procedente intenda intervenire relativamente ai fenomeni di erosione costiera che interessano la spiaggia prospiciente l'area in oggetto, considerato che non sembra essere stato messo in atto un piano comunale della costa, ovvero se intende puntare al ripascimento o ad una soluzione certamente più a lungo termine cioè quella di stabilizzare e incrementare o ricreare la superficie delle dune costiere, che rappresentano -come testimoniano innumerevoli studi scientifici - una barriera naturale contro l'erosione. In questo caso l'artificializzazione di questa area sarebbe assolutamente in contrasto;

alla luce della procedura di verifica di assoggettabilità espletata, che ha incluso la consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e che ha permesso di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, il Comune di Vieste, in qualità di Autorità procedente, ha avviato la redazione del Rapporto ambientale ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si ritiene di esprimere il seguente parere motivato.

1. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità.

con note prot. nn. 7197, 7200, 7204, 7206, 7207, 7208, 7213 del 14.07.2011, l'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della descrizione del Piano e del Rapporto ambientale preliminare ai seguenti soggetti con competenza ambientale, in quanto non precedentemente coinvolti dal Comune: Regione Puglia (Ufficio

Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Assetto del territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Attività estrattive, Servizio Reti e infrastrutture per la mobilità, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Risorse naturali, Servizio Tutela delle acque, Servizio Foreste, Ufficio Struttura Tecnica Provinciale Genio Civile), Provincia di Foggia (Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio), Autorità di Bacino della Puglia, Arpa Puglia, Azienda Sanitaria Locale Foggia, Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;

con nota prot. n. 4276 del 20.03.2012 indirizzata all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia ed ai soggetti con competenza ambientale (Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Urbanistica, Servizio Attività estrattive, Servizio Reti ed infrastrutture per la mobilità, Servizio LL.PP., Servizio Risorse naturali, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Foreste, Ufficio Struttura tecnica provinciale ex genio civile; Ente di gestione del Parco nazionale del Gargano; Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio; Autorità di Bacino della Puglia, Dipartimento provinciale di Foggia dell'ARPA Puglia, Direzione generale USL FG, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia), il Comune di Vieste ha inviato, in formato cartaceo e digitale, ai fini del procedimento di VAS di cui al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica;

con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 50 del 5.04.2012, il Comune di Vieste, al fine di mettere a disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale il "Rapporto ambientale" e la "Sintesi non Tecnica", ha avviato la fase di consultazione rendendo noto il deposito della suddetta documentazione presso la Regione Puglia, Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, e l'Ufficio tecnico del Comune di Vieste, nonché le modalità e i termini di presentazione delle osservazioni;

con la pubblicazione sul sito web del Comune di Vieste e dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente dei suddetti atti;

Si espone di seguito un sintetico elenco di coloro che hanno espresso un contributo durante tutte le fasi di consultazione previste dalla procedura di Valutazione ambientale strategica:

- per la fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica
- Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- per la fase di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Dipartimento provinciale di Foggia dell'ARPA Puglia;
- Ente di gestione del Parco nazionale del Gargano;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia.

A tal proposito si rileva che:

- l'Ufficio Sismico e Geologico del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia ha comunicato di poter esprimere il proprio parere esclusivamente ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 47984 del 1.9.2011, acquisita al prot. n. 8487 del 5.9.2011;
- l'Autorità di Bacino, che ha interloquuto con il Comune di Vieste già in fase di verifica di assoggettabilità a VAS (nota prot. n. 10384 del 15.09.2011), nella nota prot. n. 4762 del 20.04.2012 dopo aver segnalato che "f...1 già in sede di verifica di assoggettabilità a VAS questa Autorità aveva indicato nella presenza di un terrazzo morfologico contenuto nella Carta idrogeomorfologica il solo elemento rispetto al quale era opportuno effettuare della valutazioni in ordine alla pericolosità indotta sulle aree oggetto di pianificazione" ha chiesto "[...] di integrare il Rapporto ambientale e conseguentemente il Piano di

lottizzazione con elementi tecnici idonei a rappresentare la problematica della stabilità del versante in relazione alle opere previste nel medesimo piano.”. Pertanto, come comunicato dall’Autorità procedente con nota prot. n. 18091 del 13.12.2012, ha preso avvio uno scambio epistolare fra lo stesso Comune e l’Autorità di Bacino culminato nella nota prot. n. 14589 dell’11.12.2012 dell’AdB “in riferimento alla vs nota prot. n. 17012 del 21.11.2012, acquisita con nostro prot. n. 13697 del 27,11.2012, con la quale si dava seguito ad una precedente richiesta di approfondimenti della scrivente Autorità in ordine ad una procedura di valutazione ambientale strategica ed in merito alla stabilità del versante interessante l’area della lottizzazione, si prende atto dei risultati ottenuti dai proponenti riguardo alle condizioni di stabilità dell’area esaminata”);

- il Dipartimento provinciale di Foggia dell’ARPA Puglia, con nota prot. n. 24645 del 10.05.2012 ha espresso “[...] una valutazione generale favorevole relativamente all’analisi delle componenti ambientali, degli impatti potenziali attesi, alle azioni di mitigazione ed al piano di monitoraggio proposti”, segnalando contestualmente la necessità di prevedere in fase di esercizio il monitoraggio del campo elettromagnetico al fine di verificare il rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente;

- l’Ente di gestione del Parco nazionale del Gargano, con nota prot. n. 2594 del 5.06.2012 ha ritenuto di poter esprimere “[...] parere favorevole sull’intervento in questione nell’ambito della procedura di VAS alle condizioni imposte dal Comitato tecnico nella seduta del 29.05.2010 verbale n. 62 che qui si intendono integralmente riportate e facendo proprie le considerazioni di cui al parere di questo Ente prot. n. 4352 del 28.06.2010 espresso nell’ambito dell’espressione del parere CUR di cui si allega copia alla presente”. Nell’allegata nota prot. n. 4352 del 28.06.2010 ha espresso parere favorevole di massima “[...] riservandosi comunque di rilasciare la definitiva autorizzazione, ai sensi delle ‘Misure di salvaguardia’ allegata al DPR 5.06.1995 e ss.mm.ii. istitutivo dell’ente parco nazionale del Gargano, dopo l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni da parte di tutti gli Enti competenti previsti dalla normativa”.

- il Servizio regionale Tutela delle Acque con nota prot. n. 4739 del 19.10.2012 ha comunicato che “[...] l’area di progetto inserita nel foglio catastale n. 14 del Comune di Vieste non è soggetta a vincoli del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia [...]” segnalando contestualmente che:

- se l’insediamento in oggetto è parte dell’agglomerato di Vieste, la acque reflue devono essere coltate alla rete cittadina esistente, in caso contrario è necessario porre la massima attenzione a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale circa la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti anche isolati (r.r. 26/2011);

- nel caso di riutilizzo parziale delle acque grigie occorre provvedere con un impianto depurativo in loco ed attenersi alla normativa regionale e nazionale per le acque reflue depurate (D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l.r. 27/2008 e r.r. 8/2012);

- in merito a quanto dichiarato nel Rapporto ambientale sul trattamento delle acque meteoriche e sulle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso “[...] preso atto di quanto suindicato, in caso di una loro mancata conferma, si obbliga la precedente ditta, al calcolo sul fabbisogno idrico necessario, nei diversi periodi dell’anno, al mantenimento delle aree di pertinenza dei vari edifici (piazzi e aree di pertinenza adibiti alle lavorazioni di prodotti provenienti dalle stive di navi mercantili, etc.) e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue, come dal Rapporto in argomento”.

- la Sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste con nota prot. n. 9643 del 16.05.2012 in cui, fermo restando le competenze di cui al r.r. 10/2009 in materia di tagli boschivi e di piante singole, ha segnalato che “questo Servizio non ha competenze in materia ambientale per cui non ha provvedimenti da adottare in seno alle procedure attivate per l’occasione”;

- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia per il tramite della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia (nota prot. n. 5016 del 27.05.2013) ha segnalato la necessità di procedere con la rimodulazione del PUE attraverso:

- una diminuzione della cubatura ammissibile del 20%;
- l'eliminazione di alcuni lotti edificabili posti parallelamente al lungomare Mattei al fine di consentire più viste panoramiche dallo stesso verso del costone roccioso;
- un aumento della superficie destinate a verde al fine di preservare, anche in maniera limitata, il genius loci e la vocazione agricola dell'area, con la contemporanea diminuzione delle aree destinate a parcheggi e pavimentate;
- il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota prot. n. 6170 del 25.06.2013 ha trasmesso il preavviso di rigetto di cui all'art. 10bis della l. 241/1990 e ss.mm.ii. comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai fini del rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p, rilevando la sostanziale coincidenza della soluzione progettuale rispetto a quella munita di parere negativo del CUR espresso nella seduta del 25.06.2009 a meno dell'orientamento di alcuni corpi di fabbrica (lotti 4, 5, 6, 2A). Con successiva nota prot. n. 3560 del 10.03.2014 ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato in data 12.07.2013: "(4 stante quanto sopra, così come già rappresentato nella nota n. 6170 del 25.06.2013 e ad esito del sopralluogo si ritiene che la previsione nella piana della Scialara dell'insediamento residenziale come proposto dalla Ditta, costituisce un carico antropico pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento, poiché interferisce con gli equilibri paesaggistici ed ecologici del sito alterando in maniera permanente la caratteristica di percezione visiva dei luoghi" (pag. 7). Contestualmente ha evidenziato che una differente soluzione progettuale, avente le caratteristiche rappresentate dallo stesso Servizio Assetto del Territorio, avrebbe potuto essere rivalutata anche in accordo con gli indirizzi del DRAG-PUE:
- al fine di non alterare la struttura morfologica pianoro/ciglio di scarpata e assicurare una adeguata relazione con le componenti strutturanti di paesaggio sia prevista: 1) una organizzazione delle volumetrie e dei corpi di fabbrica in prossimità del nucleo urbano, delocalizzando pertanto i lotti edificabili previsti nella parte meridionale dell'area d'intervento e indicati nella Tav. 4A "Planimetria generale" con i numeri 1, 2, 9, 10, 11, 12, comprese le volumetrie per attrezzature collettive (chiesa) e per servizi vari. In particolare le aree così liberate dovranno essere destinate esclusivamente a verde salvaguardando i segni e le tecniche della conduzione agricola; 2) una fascia di salvaguardia non inferiore a mt 30 per il tratto di "ciglio di scarpata" individuato dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino come "orlo di terrazzo morfologico", compreso nella particella catastale n. 58 del foglio 14;
- al fine di utilizzare tipologie edilizie omogenee con i caratteri insediativi nel contesto e di assicurare una continuità visiva tra il litorale e le zone retrostanti, siano previste preferibilmente per tutti i nuovi edifici a carattere residenziale, tipologie edilizie in linea ortogonali alla linea di costa e senza incremento della altezza massima;
- gli spazi aperti privati e pubblici (parcheggi, piazzali, aree di sosta, aree di pertinenza dei lotti, percorsi carrabili), siano sistemati esclusivamente con: 1) materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici; 2) specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- l'accesso ai piani interrati sia garantito preferibilmente con scale interne e/o se esterne aderenti ai manufatti. Le rampe d'accesso ai piani interrati o seminterrati degli edifici residenziali siano realizzate con una sezione non superiore ai m. 3,50 e delimitate da pareti verdi ricoperte da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate direttamente o indirettamente alla muratura;
- al fine di non trasformare la morfologia dei luoghi e le pendenze naturali dei terreni, siano previsti così come indicato dalla Ditta nella nota dello 01.07.2013, per la sola area interessata da volumetrie edilizie, eventuali riempimenti necessari per l'accessibilità veicolare e la gestione delle opere idraulica ad una quota non superiore a 1,50 mt;
- così come richiesto nel parere della Soprintendenza prot. n. 6161 del 29.04.2013 sia prevista: 1) una

diminuzione del 20% della cubatura ammissibile; 2) l'eliminazione di alcuni lotti edificabili posti parallelamente ai lungomare Mattei al fine di consentire più viste panoramiche dallo stesso verso il costone roccioso; 3) un aumento delle superfici destinate a verde al fine di preservare, anche se in maniera limitata, il genius loci e la vocazione agricola dell'area, con la contemporanea diminuzione dell'area destinata a parcheggi e pavimentate;

Il Comune di Vieste, con nota prot. n. 9662 del 26.05.2014, ha trasmesso al Servizio Assetto del Territorio il Piano modificato in adeguamento alla nota di cui sopra. Su tale Piano la Giunta regionale con Deliberazione n. 1502 del 24.07.2014 ha rilasciato parere paesaggistico favorevole con prescrizioni ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/p.

SI PRESCRIVE di riportare nel Rapporto Ambientale:

- il percorso di approfondimento portato avanti dall'Amministrazione Comunale con l'Autorità di Bacino con riferimento alla stabilità del versante interessante l'area del PUE.
- le indicazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, nonché l'interlocuzione avviata con il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;
- le indicazioni del Servizio Tutela delle Acque di cui alla nota prot. n. 4739 del 19.10.2012,
- di modificare le Norme di attuazione del Piano alla luce delle prescrizioni/indicazioni fornite dai vari enti intervenuti nel procedimento.

In ogni caso degli esiti della fase di consultazione nonché delle modalità con cui tali esiti sono stati integrati nei documenti di Piano (in particolare nelle Norme di Attuazione della Variante), o delle eventuali motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti, l'organo competente all'approvazione dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del Decreto.

2. ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA

L'attività tecnico-istruttoria è stata avviata:

- sul Piano Urbanistico Esecutivo zona C1 di espansione edilizia intensiva località Scialara nel Comune di Vieste, trasmesso con nota prot. n. 205/URB del 23.12.2010 acquisita al prot. n. 768 del 01.02.2011 del Servizio Ecologia, e con nota prot. n. 4276 del 20.03.2012 acquisita al prot. n. 2837 del 3.04.2012 del Servizio Ecologia;
- sugli esiti delle consultazioni così come elencati nelle premesse e sopra illustrati;
- sulle integrazioni trasmesse con nota prot. n. 7696 del 18.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4180 del 26.04.2013, e sulla rimodulazione progettuale trasmessa con nota prot. n. 9662 del 26.05.2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. S162 del 30.05.2014.

VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale del Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) zona C1 di espansione edilizia intensiva in località "Scialara" è stato valutato con riferimento ai principali elementi indicati nell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., facendo riferimento ai contenuti del PUE.

2.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano

Il Piano Urbanistico Esecutivo, posto all'interno di un unico comparto di intervento nella zona "C1" di espansione edilizia semintensiva del PRG vigente (pag. 13 "Rapporto ambientale"), ricade nel foglio di mappa 14 p.11e nn. 98, 224, 225, 228, 52, 55, 662, 56p, 728p, 53p, 726, 48, 49, 50, 326, 364, 365, 366, 367, 368, 44, 46, 284, 632, 634, 776, 777, 778, 779, 780, 780, 781, 782, 783, 941, 942, 943, 944, 945, 57, 220, 38, 241, 1277, 1279, 54, 727, 53p, 56p, 728 p, 35, 53 p, 56p, 319, 663, 728p, 99, 226, 229, 1222 p, 1223 p, 1224 p, 1338, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 412, 413, 911, 217, 219, 222, 36, 37, 318, 40, 30, 34, 476, 477 (pag. 3 Allegato A1 "Relazione tecnica-norme di attuazione").

Su tale Piano, adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 61 del 17.12.2008, il Comitato Urbanistico Regionale ha rilasciato parere negativo nella seduta del 25.06.2009 (nota prot n. 144 del 24.07.2009). Esso è stato quindi rimodulato e sottoposto, per il tramite del Servizio Urbanistica regionale, all'attenzione dello stesso CUR che, con nota prot. n. 132 del 29.07.2010, ha chiesto ulteriori integrazioni. Nel mentre, la l.r. 22/2012, con cui è stato soppresso il CUR, ha disposto il trasferimento della competenza al Servizio Assetto del Territorio regionale. Quest'ultimo, dopo aver rilevato sostanzialmente la coincidenza con la soluzione progettuale munita di parere sfavorevole del CUR, ha preannunciato, con nota prot. n. 6170 del 25.06.2013, il rigetto di cui all'art. 10bis della l. 241/1990 e ss.mm.ii. comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai fini del rilascio del parere paesaggistico. Conseguentemente il Comune di Vieste ha trasmesso al Servizio Assetto del Territorio e successivamente, con nota prot. n. 9662 del 26.05.2014, all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS la nuova soluzione progettuale su cui la Giunta regionale con Delibera n. 1502 del 24.07.2014 ha rilasciato parere paesaggistico favorevole con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p.

Ciò premesso si rappresenta che la lottizzazione, come modificata a seguito delle indicazioni del Servizio del Territorio, si estende su di una superficie territoriale complessiva pari a 49.202 m² e risulta delimitata a Ovest da viabilità di previsione di PRG, a Nord dalla strada "via Spadolini", a Est da un'area F2 "attrezzature a livello di quartiere" come da PRG vigente. La rimodulazione del Piano ha previsto (pagg. 1-2 Allegato AI "Relazione tecnica-norme di attuazione"):

- la delocalizzazione dei lotti edificabili inizialmente posti nella parte meridionale dell'area di intervento;
- una fascia di salvaguardia non inferiore ai 30 metri per il tratto di ciglio di scarpata (foglio 14 p.11a catastale 58);
- l'utilizzo di tipologie residenziali in linea ortogonale alla linea di costa con altezza massima pari a quella prevista nella lottizzazione originaria al fine di assicurare una continuità visiva tra il litorale e le zone retrostanti;
- l'eliminazione di tutti i lotti posti parallelamente al lungomare E. Mattei al fine di salvaguardare totalmente le viste panoramiche dallo stesso presso il costone roccioso;
- l'esclusivo utilizzo di materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi da posare a secco senza l'impiego di conglomerato cementizio e/o impermeabilizzanti per la sistemazione dei parcheggi, delle aree di sosta, dei percorsi pedonali e delle aree di pertinenza dei lotti;
- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone e, nei parcheggi, piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di n. 1 unità arborea per ogni posto macchina;
- l'accesso ai piani interrati con scalinata interna e rampe veicolari di larghezza non superiore ai 3,5 m aggrappate direttamente alla muratura e delimitate da pareti verdi ricoperte da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti;
- la limitazione del riempimento necessario ed indispensabile per l'accesso veicolare e la gestione delle opere idrauliche per evitare la trasformazione della morfologia dei luoghi e delle pendenze naturali dei terreni;
- il contenimento di consumo di suolo attraverso la riduzione del numero di corpi di fabbrica (n. 12 nella soluzione originaria a n. 9 nella nuova proposta), recuperando la restante area a verde valorizzando la vocazione agricola con la formazione di orti costieri urbani, uliveti, vigneti ed agrumeti, da gestire sia dai privati lottizzanti che da Enti pubblici.

Nella predetta relazione si evidenzia inoltre che "le aree liberate nella nuova soluzione progettuale rispetto a quella originaria sono state destinate esclusivamente a verde salvaguardando i segni e le tecniche della conduzione agricola".

All'interno del perimetro vi sono edifici preesistenti, alcuni ad uso residenziale ed altri di piccole dimensioni. In particolare due di essi saranno integrati nel PUE, mentre i restanti saranno oggetto di demolizione nell'ambito delle nuove realizzazioni (pag. 18 "Rapporto ambientale").

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico edilizi più significativi (pag. 4, 7, 8 Allegato AI “Relazione tecnica-norme di attuazione”):

- Volume massimo realizzabile 45.000 m³
- Indice territoriale applicato 0,9146 m³/m²
- Abitanti insediabili 562
- Superficie area a verde 15.660 m²
- Superficie area del lotto 15.921 m²
- Superficie aree a standards 11.460 m²

Sono previsti n. 9 corpi di fabbrica destinati ad edilizia residenziale organizzati in n. 14 lotti come individuati nella Tav. 4 “Planimetria Generale” e attestati lungo una strada interna di viabilità di piano. In riferimento alle tipologie residenziali, i cui schemi tipologici sono rappresentati nella Tav. 8 “Tipologie Edilizie” il programma costruttivo prevede la realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari con tre piani fuori terra. È prevista la costruzione di una chiesa con annessi locali parrocchiali e l’ulteriore standard sarà destinato a verde attrezzato e ad orti urbani (pag. 4 Allegato AI “Relazione tecnica-norme di attuazione”).

2.2. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

L’analisi di coerenza esterna contenuta nel “Rapporto Ambientale” (pagg. 30-45) è stata svolta rispetto ai seguenti piani sovraordinati:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Foggia
- Piano urbanistico territoriale tematico paesaggio
- Piano paesaggistico territoriale regionale
- Piano del Parco nazionale del Gargano
- Piano per la Tutela delle Acque
- Piano energetico ambientale regionale
- Piano Regionale Attività Estrattive
- Piano regionale qualità dell’aria
- Piano stralcio di Assetto Idrogeologico

Nella tabella riassuntiva di cui alla pag. 93 del “Rapporto ambientale” si segnala la piena coerenza del PdL con il PUTT/p, con il PPTR, con il PTCP e con il Piano del Parco nazionale del Gargano.

Il “Rapporto ambientale” si integra con l’analisi di coerenza con il Piano Strategico di Area Vasta della Capitanata 2020, con il Piano Regionale Rifiuti e con il Piano regionale delle coste. Si aggiorni inoltre l’analisi di coerenza del Rapporto ambientale con le modifiche al Piano introdotte dalle prescrizioni proposte dai vari Enti sin qui intervenuti.

2.3. Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano

Il Piano si inserisce nella zona a sud del tessuto edificato del Comune di Vieste tra il lungomare E. Mattei e la località “Petto”, in continuità con il centro urbano esistente e ad una distanza di oltre 300 metri dal mare. L’area, di forma pressoché rettangolare con orientamento nord sud, è circondata ad ovest da un orlo di scarpata e, a valle di questo, dal tracciato della prevista viabilità di piano regolatore; a nord dalla viabilità pubblica esistente, via Spadolini, sulla quale si affacciano i tessuti edificati recenti del centro urbano di Vieste; a sud e a est da aree agricole, parte coltivate e parte attualmente incolte, caratterizzate dalla presenza diffusa, in particolare in direzione est verso il mare, di edifici a destinazione turistica e residenziale (pag. 13 “Rapporto ambientale”).

Suolo

L’area secondo quanto indicato dal “Rapporto ambientale” si presenta in piccola parte coltivata ad

ortaggi ed in gran parte incolta. La “Carta di Uso dei Suolo” della Regione Puglia, disponibile all'indirizzo web www.sit.puglia.it, segnala che l'area di interesse è classificata nella parte più prossima alla costa come “cespuglieti ed arbusteti” e come “sistemi colturali e particellari complessi”, mentre nella zona più interna come “uliveto”.

Da un punto di vista geologico si distinguono le seguenti unità litologiche, riconosciute in affioramento nell'hinterland: calcari tipo scaglia, alluvioni recenti terrazzate, depositi sabbiosi di spiaggia, di duna e di piana retroduna-recenti (pag. 11 “Studio di stabilità versante”). Essa, che ricade nell'area annessa dell'ATD del PUTT/P “coste ed aree litoranee” oltre che nelle “piane alluvionali, conche e depressioni alluvionali” della carta idrogeomorfologica degli Atlanti cartografici del PUTT/P, si presenta pressoché pianeggiante con quote di circa 2-3 m s.l.m. (pag. 58 “Rapporto ambientale”): immediatamente ad ovest della stessa vi è un orlo di scarpata continuo e digradante in direzione del centro urbano che segna il passaggio tra le aree pianeggianti litoranee, originariamente segnate dalla presenza delle colture orticole ed oggi interessate da diffusi fenomeni di dispersione insediativa, e i versanti collinari interni, caratterizzati ancora oggi da colture arborate (pag. 1 “Rapporto ambientale - integrazione giugno 2012”). Ci si trova in ambiente retrodunale, con la linea di riva della spiaggia della Scialara, antistante l'area in oggetto, in fase di arretramento, anche a causa dell'assenza del cordone dunale secondo il Piano Regionale delle Coste. Inoltre il tratto di costa sabbiosa è classificato dal PRC come C2S3 - criticità media e sensibilità bassa (pagg. 59-60 “Rapporto ambientale”).

Come sottolineato nella DD 258/2011 di assoggettamento a VAS le “[...] Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia - approvate con DGR 3030 del 30/11/2010” indicano in riferimento alla stessa area “Il litorale sabbioso denuncia un deficit di sedimenti a causa probabilmente dell'antropizzazione della fascia costiera, infatti nella parte Nord si è riscontrata una piccola tendenza all'erosione”. Pertanto fra gli interventi si propone “Nel medio termine occorre individuare cave di prestito a terra e/o a mare per reperire sedimenti idonei per far fronte periodicamente alle criticità che si stanno presentando o che si potranno presentare sul tratto iniziale del litorale.”

Aspetti geomorfologici ed idraulici

L'orlo di scarpata, fisicamente separato dall'area di intervento dalla previsione di una strada di P.R.G., ha una lunghezza complessiva di circa 1.2 km, direzione N-NE ed un'altezza variabile e degradante in direzione del centro urbano. A monte dell'area interessata dal piano di lottizzazione vi è un terrazzo morfologico di natura alluvionale; il contatto tra il terrazzo e la formazione sabbiosa di piana retrodunale in cui ricade l'area di intervento avviene mediante una scarpata incisa nei depositi alluvionali, avente un'altezza mediamente di 8 metri. Trattasi di una falesia inattiva in quanto non più interessata dai processi erosivi da parte del moto ondoso e pertanto ridotta ad un versante leggermente acclive (pag. 1 “Rapporto ambientale - integrazione giugno 2012”).

A causa della presenza di tale orlo di scarpata, segnalato nella Carta Idrogeomorfologica della Puglia, l'Autorità di Bacino ha richiesto al Comune di Vieste, sia in fase di verifica di assoggettabilità a VAS che in fase di VAS, di fornire gli elementi necessari a valutare la problematica della stabilità del versante in relazione alle opere previste nel medesimo piano. Secondo quanto indicato nel successivo elaborato “Rapporto ambientale -integrazione giugno 2012” lo studio geologico ha esplicitato i motivi che possono far ritenere il sito in condizioni di equilibrio geomorfologico:

- la scarpata di terrazzo morfologico, in relazione alle caratteristiche litologiche geotecniche del terreno alluvionale, si presenta leggermente inclinata ed in condizioni potenziale stabilità;
- nell'intorno dell'area in esame non si sono notati indizi di dissesti in atto o potenziali;
- i terreni di fondazione sono rappresentati da sabbie fini monogranulari ad elevato stato di addensamento su tutta la colonna stratigrafica, per cui si possono considerare incompressibili;
- i fabbricati delle aree edificate circostanti (lottizzazione C1 sud), costruiti sulla stessa unità litologica, non presentano manifestazioni esterne riferibili a situazioni di dissesto del terreno di fondazione;

- in riferimento al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia) il sito in esame non rientra nella perimetrazione delle aree tipizzate a pericolosità geomorfologica o idraulica.

Concludendo che “Alla luce di quanto evidenziato, considerate le condizioni geolitologiche e geomorfologiche generali del sito in esame, si può affermare che il piano urbanistico si inserisce in zona stabile e gli interventi di progetto, considerata la loro bassa incidenza sul piano di fondazione, non vanno ad alterare le attuali condizioni di equilibrio geomorfologico e non comportano modifiche sostanziali dell’assetto idrogeologico delle aree interessate”.

In esito agli approfondimenti svolti dall’Autorità procedente, l’AdB nella nota prot. n. 14589 dell’11.12.2012 ha dichiarato che “[...] in riferimento alla vs nota prot. n. 17012 del 21.11.2012, acquisita con nostro prot. n. 13697 del 27.11.2012, con la quale si dava seguito ad una precedente richiesta di approfondimenti della scrivente Autorità in ordine ad una procedura di valutazione ambientale strategica ed in merito alla stabilità del versante interessante l’area della lottizzazione, si prende atto dei risultati ottenuti dai proponenti riguardo alle condizioni di stabilità dell’area esaminata”.

Acqua

Dalla consultazione della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia si rileva l’assenza di reticolo idrografico che interessi l’area in oggetto ed inoltre, come indicato dal Servizio regionale Tutela delle Acque con nota prot. n. 4739 del 19.10.2012, “[...] l’area di progetto inserita nel foglio catastale n. 14 del Comune di Vieste non è soggetta a vincoli del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia 1.4”. Nella citata missiva il Servizio regionale Tutela delle Acque ha inoltre fornito indicazioni sul trattamento delle acque reflue e sulle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso. Nel Rapporto ambientale e negli elaborati di Piano si recepiscano le predette indicazioni;

Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Vieste è dotato di impianto di depurazione che secondo quanto indicato nel Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”), risulta dimensionato per 60.000 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 70.251 Abitanti Equivalenti; sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009) è previsto un collettamento, un ampliamento ed un adeguamento.

Biodiversità, Aree naturali protette

Il Comune di Vieste è caratterizzato da una notevole valenza naturalistica tanto che ospita sul suo territorio siti rete Natura 2000 (SIC “Testa del Gargano” IT 9110012, SIC “Foresta Umbra” IT 9110014 e ZPS “Promontorio del Gargano” 1T9110039) e l’IBA “Promontorio del Gargano e zone umide della Capitanata”: il Piano in esame è al di fuori di tali aree, anche se prossimo all’IBA. Inoltre dalla consultazione del PPTR, emerge la presenza di ulteriori contesti della Struttura ecosistemica ambientale (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.lgs. 42/2004) e nel dettaglio da “formazioni arbustive in evoluzione naturale”.

Secondo quanto affermato nel “Rapporto ambientale” (pagg. 64-65) l’area di intervento “[...] pianeggiante ed in piccola parte coltivata ad ortaggi, con lembi residui di vigneti e colture arboree isolate ed in gran parte incolta, interessata a diffusi fenomeni di dispersione insediativi e a stretto contatto con il centro urbano consolidato e con aree intensamente antropizzate determina, per quanto riguarda la fauna, la presenza di specie ubiquitarie, direttamente associate alla presenza ed all’azione antropica. L’area infatti non si configura come ecosistema agricolo complesso, costituito da tessere estese e con diversi tipi di coltivazione (oliveto, vigneto, frutteto, seminativo, orto) tale da favorire una fauna diversificata e permettere l’alimentazione a diverse specie di uccelli, anfibi, rettili e piccoli mammiferi. L’area inoltre è priva di relazioni ecosistemiche con altre aree a maggior valore naturalistico. Negli ecosistemi che si presentano poco diversificati trovano quindi sostentamento solo poche specie animali che, in genere, sono molto comuni ed ubiquitarie, non hanno bisogno di condizioni particolari e sono in grado di sfruttare tutte le opportunità che l’ambiente gli offre”.

Il Piano interessa il territorio del Parco nazionale del Gargano (zona 2) che, con nota prot. n. 2594 del 5.06.2012, ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole. Di ciò si dia conto nel Rapporto ambientale, aggiornando altresì il quadro conoscitivo alla luce delle indicazioni del PPTR.

Paesaggio, Beni archeologici ed architettonici

Come si legge dalla nota prot. n. 6161 del 29.04.2013 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia il territorio comunale di Vieste presenta un notevole interesse pubblico poiché costituisce un insieme paesaggistico di grande suggestività, con particolare riguardo alle “parti vallive nelle quali quasi sempre sino al confine degli arenili e delle spiagge ghiaiose si sviluppano coltivazioni di ulivo”. Nelle immediate vicinanze dell’area di intervento è presente il costone roccioso caratteristico dell’area garganica, a cui sono legati numerosi e stupendi quadri naturali grazie al contrasto fra i colori della roccia e dell’area a verde agricolo tipici dell’area mediterranea. Ed in effetti diversi sono i vincoli riferibili all’aspetto paesaggistico:

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio di Vieste;
- area tutelata ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 - Lettera A (territori costieri);
- ambiti territoriali estesi C e D del PUTT/p;
- ulteriori contesti paesaggistici della struttura idrogeomorfologica del PPTR (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/2004), nel dettaglio da “versanti” e “cordoni dunari”;
- ulteriori contesti della struttura antropica e storico-culturale del PPTR (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) nel dettaglio dal “cono visuale” di Vieste.

Proprio in ragione dell’impatto paesaggistico, dapprima il CUR, poi la citata Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia ed il Servizio Assetto del territorio nel preannuncio di diniego del parere paesaggistico (che ha inglobato anche le richieste della Soprintendenza) hanno invitato ad una rimodulazione del progetto di Piano. A tale richiesta, come segnalato sopra, il Comune ha ottemperato acquisendo parere paesaggistico favorevole di cui alla DGR n. 1502 del 24.07.2014.

Con riferimento al PPTR, secondo quanto segnalato alla pag. 36 del “Rapporto ambientale”, il territorio di Vieste ricade nell’ambito di paesaggio del Gargano (in particolare all’interno dell’ambito “la costa alta del Gargano”). Il Piano paesaggistico individua cinque progetti territoriali per il paesaggio tra cui quello relativo alla “valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri”. Costa del Gargano ricade all’interno di tali paesaggi costieri che necessitano di azioni, politiche e progetti specifici quali:

- salvaguardia e valorizzazione delle aree inedificate a maggior pregio naturalistico ancora presenti lungo la costa pugliese, prevedendo ove necessario interventi di riqualificazione e interventi ricostruttivi con metodi e tecniche dell’ingegneria naturalistica e dell’architettura del paesaggio;
- salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi rurali storici pugliesi;
- tutela e valorizzazione di tutti i beni patrimoniali che conferiscono ai differenti paesaggi costieri della Puglia caratteri di unicità e specificità;
- riqualificazione ecologicamente orientata dei paesaggi costieri di recente formazione: in particolare, nel caso di fronti mare occupati da insediamenti e piattaforme a prevalente specializzazione residenziale turistico-ricettiva si rendono necessari progetti che puntino a migliorarne la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di incrementare qualitativamente l’offerta turistico-ricettiva regionale e la dotazione di spazi e servizi per il turismo ed il tempo libero.

In merito a ciò si afferma che “[...] è evidente dall’analisi della proposta di PUE e dagli approfondimenti condotti nella presente relazione che i primi tre punti dell’elenco non trovano riscontro nell’area di intervento (l’area non è infatti interessata da aree di pregio naturalistico, da tracce significative del paesaggio storico e dalla presenza di beni patrimoniali). Maggiore attenzione deve essere quindi rivolta agli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologicamente orientata” (pag. 37 “Rapporto ambientale”).

Qualità dell'aria e clima acustico

L'argomento qualità dell'aria è trattato alle pagg. 49-52 del "Rapporto ambientale": qui si segnala che Vieste è privo di dati di qualità dell'aria derivanti da rete di monitoraggio ad attività continuativa (pag. 49). Nel medesimo elaborato sono riportati i dati dell'inventario delle emissioni in atmosfera della Regione Puglia tratti dall'Allegato II al PRQA riferiti al territorio di Vieste (pag. 51) nonché i dati dell'inventario delle emissioni della Regione Puglia INEMAR (pag. 52). Secondo il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), il Comune di Vieste è classificato come zona di mantenimento D ("comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"), in cui applicare misure per l'edilizia finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera. Il "Rapporto ambientale" sottolinea che all'interno dell'area di intervento e nell'immediato intorno non vi sono punti di emissione significativa (pag. 52).

Per quanto riguarda il clima acustico il "Rapporto ambientale" (pagg. 83-84), nell'individuare l'assenza della classificazione acustica del territorio di Vieste ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95, evidenzia che l'area di interesse al momento potrebbe rientrare nella Classe I - aree particolarmente protette per poi essere individuata nella Classe II - aree prevalentemente residenziali a seguito dell'attuazione dell'intervento del DPCM 14.11.1997 (pag. 84).

Energia, fattori fisici e salubrità

Il "Rapporto ambientale" ha evidenziato (pagg. 85-88) che il monitoraggio dei campi elettromagnetici a radio frequenza svolto da ARPA Puglia nel 2007 ha interessato 8 siti (esterni al centro urbano) e nel 2008 6 siti (interni al centro urbano). In particolare il predetto elaborato segnala che alcuni dei siti monitorati nel corso del 2007, quelli in contrada Chiesuola, sono prossimi all'area oggetto del PdL proposto in cui il valore Eeffmax, di 10,92 V/m supera il valore limite di 6 V/m (pag. 86).

In merito a ciò, come rilevato dal Dipartimento provinciale di Foggia dell'ARPA Puglia con nota prot. n. 24645 del 10.05.2012, si svolga in fase di esercizio il monitoraggio del campo elettromagnetico, ai fine di verificare il rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente e di ciò si dia conto nel Rapporto ambientale.

Rifiuti

Relativamente a tale aspetto i dati più recenti presenti nel "Rapporto ambientale" si riferiscono all'anno 2011. Tuttavia secondo i dati forniti dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>) in relazione alla produzione dei rifiuti solidi urbani nel 2012 la raccolta differenziata è pari al 10,870%, mentre al 2013 essa ha raggiunto il 10,819%: si aggiorni il Rapporto ambientale con i dati più recenti.

Con riferimento ad alcune delle richieste contenute nel provvedimento di assoggettamento a VAS del Piano in oggetto (riportate per esteso nella sezione 1. Esiti della consultazione della Presente), ossia:

- chiarire come il Comune intenda intervenire per gestire l'interferenza della falda con i manufatti previsti, anche in ragione dell'eventuale grado di pericolosità (segnalato dall'AdB della Puglia) e della presenza di punti critici nelle immediate vicinanze rilevati dall'Ufficio Protezione Civile del Comune di Vieste;
- rappresentare come l'Ente locale intenda intervenire relativamente ai fenomeni di erosione costiera che interessano la spiaggia prospiciente l'area in oggetto, considerato che non sembra essere stato messo in atto un piano comunale della costa, ovvero se intende puntare al ripascimento o ad una soluzione certamente più a lungo termine cioè quella di stabilizzare e incrementare o ricreare la superficie delle dune costiere, che rappresentano - come testimoniano innumerevoli studi scientifici - una barriera naturale contro l'erosione. In questo caso l'artificializzazione di questa area sarebbe assolutamente in contrasto;

si rileva che il Comune di Vieste non ha prodotto riscontri esaurienti in merito. Con riferimento al primo

punto in particolare nel “Rapporto ambientale” si dichiara che il Piano della Protezione Civile redatto dal Comune di Vieste (2010) non individua l’area di intervento tra quelle a rischio idrogeologico ne rispetto al rischio di allagamento ne rispetto al rischio di frane da crollo, mentre elemento di criticità è la superficialità della falda, circostanza da valutare attentamente in fase di progettazione esecutiva e di cantierizzazione, per quanto gli scavi siano ridotti al minimo e limitati alle fondazioni di edifici (pag. 56). Pertanto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si dovrà dare evidenza delle ragioni della scelta intrapresa tenendo conto anche della probabile evoluzione dell’area che si avrebbe senza la realizzazione del Piano.

2.4. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Si integri, anche alla luce delle modifiche introdotte, tale Sezione del Rapporto ambientale rappresentando come le variazioni abbiano mutato il Piano in relazione a tali aspetti.

2.5. Analisi degli effetti ambientali e misure di mitigazione

L’analisi degli impatti, svolta nella relativa sezione del “Rapporto ambientale” (pagg. 94-103) si sofferma sugli impatti in fase di cantiere e di esercizio analizzando gli aspetti connessi a: qualità dell’aria, ciclo delle acque e caratteri idrografici, suolo e sottosuolo, habitat e reti ecologiche, fauna, beni culturali, rifiuti, paesaggio ed ambiente naturale, reti tecnologiche ed infrastrutture, elettromagnetismo, energia.

Dalla lettura del quadro sinottico, in cui sono descritti gli impatti potenziali attesi cui è associato un punteggio variabile fra 0 e 5 (secondo una scala di gravità), si evince che all’incremento di produzione di acque reflue e di rifiuti urbani è associato un punteggio pari a 2, mentre all’aumento delle emissioni in atmosfera da traffico indotto, nonché alla riduzione delle aree trofiche e di nidificazione di dune e specie faunistiche è assegnato un punteggio pari ad 1. Nel predetto quadro sinottico valori maggiori sono legati alla realizzazione di nuovi volumi fuori terra, all’incremento della impermeabilizzazione dei suoli ed all’incremento del carico urbanistico.

Si modifichi tale sezione del Rapporto ambientale unitamente al quadro sinottico, in funzione delle modifiche introdotte al Piano a seguito della sua revisione per effetto delle indicazioni degli Enti sin qui intervenuti.

Alla luce di quanto sopra rappresentato SI PRESCRIVE quanto di seguito:

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd r.r. n. 26 del 9.12.2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);
- si rispettino le indicazioni contenute nella nota prot. n. 4739 del 19.10.2012 del Servizio regionale Tutela delle Acque, integrando laddove richiesto il Rapporto ambientale;
- per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) si riduca l’impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l’uso di pavimentazioni drenanti;
- per le aree a verde siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e, laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo l’accortezza di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto) e si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all’ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003) e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, nonché indicando le essenze eventualmente da espiantare, Qualora gli interventi contemplino l’espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e

dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (circostanza non segnalata dall'elaborato "Rilevazione alberi di ulivo"), tutelati ai sensi della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii., la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio,

- le aree attrezzate siano realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r. 23/2007;
- per la realizzazione delle nuove recinzioni si utilizzino delle murature a secco o in muratura eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature. Sia evitato l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, e simili;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
 - sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della l.r. n. 15 del 23.11.2005;
 - per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione. Si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
 - si integrino gli elaborati relativi all'istanza in oggetto ed il Rapporto ambientale alla luce di quanto sopra rappresentato. Inoltre, come già segnalato nella DD n 258/2011, al fine di evitare che le misure di mitigazione proposte nell'istanza si riducano ad auspici, si integrino le stesse, nonché tutte le indicazioni/prescrizioni dettate dagli Enti intervenuti, nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, in modo da indirizzare la fase attuativa verso la sostenibilità ambientale.

Si rispettino le prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 24.07.2014 con cui è stato rilasciato il parere paesaggistico, nonché le previste distanze dell'edificato dalla costa e dall'orlo di terrazzo.

2.6. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

L'analisi delle alternative si fonda sul raffronto fra alternativa 0, in assenza di Piano, alternativa 1, con Piano in assenza dei suggerimenti proposti dalla VAS, e alternativa 2, riferita al Piano elaborato a seguito del processo di VAS. Si rielabori tale sezione considerando il Piano rimodulato a seguito delle prescrizioni degli Enti sin qui intervenuti.

3. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli

effetti negativi impreveduti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.

Nel "Rapporto ambientale" (pagg. 126-128) ci si occupa del monitoraggio classificando gli indicatori in funzione di due differenti scale: indicatori ambientali a scala di PUE, indicatori ambientali di confronto.

SI PRESCRIVE di integrare il paragrafo relativo agli indicatori del Rapporto ambientale, specificando la popolabilità, i target di riferimento, i tempi e le scale di rilevazione degli stessi, nonché la cadenza dei report sul monitoraggio e le modalità di comunicazione e pubblicazione degli stessi. Infine si delineino le eventuali azioni da intraprendere (cd. misure correttive) nel caso di evidenti scostamenti dai target di riferimento. Le misure in merito al monitoraggio, di cui all'art. 17 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere rese pubbliche all'atto dell'approvazione del Piano.

4. Sintesi non Tecnica

Il "Rapporto Ambientale" è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In conclusione, tutto quanto innanzi detto, comprensivo delle prescrizioni e dei suggerimenti espressi, costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico esecutivo zona CI di espansione edilizia intensiva località Scialara nel Comune di Vieste.

Si rammenta quanto segue.

- Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del Decreto, "la VAS costituisce per i piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del Decreto, "il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di Piano.

- Secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del Decreto, "L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma i e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento della documentazione alla luce del parere motivato.

- Secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto, "Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma". L'organo competente all'approvazione di cui all'art. 16 del Decreto dovrà, nei modi previsti dall'art. 17 del Decreto, rendere pubblici:

- il parere motivato oggetto del presente provvedimento;

- la Dichiarazione di Sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato espresse nella forma di osservazioni e prescrizioni, sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stata scelta il piano, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del Decreto.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico esecutivo zona C1 di espansione edilizia intensiva località Scialare nel Comune di Vieste;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al Decreto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali

dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi del art. 15 comma 2 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., parere motivato del Piano Urbanistico esecutivo zona CI. di espansione edilizia intensiva località Scialara nel Comune di Vieste, così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Vieste;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica ed Assetto del Territorio, all'Autorità di Bacino della Puglia, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, al Dipartimento provinciale di Foggia dell'ARPA;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
